

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Superbonus 110% e accertamento: a chi appartiene la tutela giurisdizionale - pag. 2
- Infedele e omessa dichiarazione: modello Redditi 2020 al test dei nuovi reati tributari - pag. 5
- Il condomino può scegliere se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus - pag. 8
- Sovrapposizione bonus facciate e ecobonus: quale agevolazione scegliere - pag. 9
- Sismabonus, quando presentare l'asseverazione - pag. 11
- Sismabonus, acquisto di case antisismiche: asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo - pag. 12

## LAVORO E PREVIDENZA

- Reddito di emergenza: per la terza mensilità domanda all'INPS entro il 15 ottobre - pag. 17
- Ammortizzatori sociali, malattia, maternità e paternità: nuove tutele per il lavoro autonomo - pag. 20
- Lavoratori iscritti ex IPOST: nuova aliquota contributiva ANF - pag. 22
- SPID: dal 15 novembre unica modalità di accesso ai servizi per il lavoro - pag. 22

## FINANZIAMENTI

- Progetti R&S: incentivi alle imprese italiane per stati d'avanzamento - pag. 24
- Ecobonus: al via le nuove prenotazioni - pag. 26
- Innovation Found: pubblicato il primo bando per progetti a basse emissioni di CO2 - pag. 26

## IN EVIDENZA

## Superbonus 110% e accertamento: a chi appartiene la tutela giurisdizionale

di Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino - Facoltà di economia

L'accertamento della corretta applicazione del superbonus 110% è demandato all'Agenzia delle Entrate, che lo effettua avvalendosi dei poteri e delle facoltà previsti in materia di imposte sui redditi. In tema di responsabilità e di irrogazione delle sanzioni, tuttavia, la formulazione delle norme di riferimento solleva non poche perplessità, ivi compresa la mancanza di tutela per il beneficiario ove sia vittima di accordi truffaldini. È allora necessario un intervento legislativo volto a chiarire la giurisdizione in caso di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sebbene, allo stato attuale, la giurisdizione del giudice ordinario sembri essere preferibile.

I provvedimenti agevolativi emanati per consentire la ripresa dell'attività economica, oltre a dover essere esaminati sotto il profilo tecnico-giuridico al fine di rimetrarne l'esatta portata, vanno approfonditi anche con riferimento a un ulteriore duplice aspetto riguardante, in particolare, l'attività

di accertamento e l'individuazione della giurisdizione in caso di controversie.

Nonostante sia stato delineato un iter procedimentale molto chiaro (adempimenti di tutti gli obblighi amministrativi previsti dalla normativa in materia edilizia, attesa la stazione della conformità



## Ammortizzatori sociali, malattia, maternità e paternità: nuove tutele per il lavoro autonomo

di Paolo Stern - Presidente Nexumstp SpA

L'assemblea del CNEL ha approvato un DDL, trasmesso alla Camere, volto ad assicurare maggiori tutele per le libere professioni iscritte alla gestione separata INPS. Il provvedimento prevede un incremento dell'indennità di maternità e paternità, il riconoscimento di una contribuzione figurativa per chi abbia contratto malattie di particolare gravità con lunghe interruzioni dell'attività lavorativa e l'introduzione di un ammortizzatore sociale generale (ISCRO) al fine di salvaguardare l'attività professionale in caso di flessione dell'attività economica. Buoni propositi che sembrano però franare dinanzi alla mancata previsione di stanziamenti economici dedicati. Quale strada percorrere per rilanciare la competitività del comparto professionale a costo zero?

L'emergenza Covid19 ha reso evidenti tutte le contraddizioni e le fragilità del comparto lavoro autonomo professionale. Tutto parte da un falso assioma: i lavoratori autonomi sono ricchi ed evadono le tasse quindi non necessitano di tutele. La crisi della pandemia ha reso assolutamente vuota questa affermazione e spazzato via pregiudizi ingiustificati. Il comparto del lavoro autonomo professionale sia riferito alle professioni ordinarie che quelle della cosiddetta



## Fisco

Serve un intervento legislativo

## Superbonus 110% e accertamento: a chi appartiene la tutela giurisdizionale

di Saverio Capolupo - Professore a contratto di diritto tributario presso l'Università di Cassino - Facoltà di economia

L'accertamento della corretta applicazione del superbonus 110% è demandato all'Agenzia delle Entrate, che lo effettua avvalendosi dei poteri e delle facoltà previsti in materia di imposte sui redditi. In tema di responsabilità e di irrogazione delle sanzioni, tuttavia, la formulazione delle norme di riferimento solleva non poche perplessità, ivi compresa la mancanza di tutela per il beneficiario ove sia vittima di accordi truffaldini. È allora necessario un intervento legislativo volto a chiarire la giurisdizione in caso di ricorsi avverso i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sebbene, allo stato attuale, la giurisdizione del giudice ordinario sembri essere preferibile.

I provvedimenti agevolativi emanati per consentire la ripresa dell'attività economica, oltre a dover essere esaminati sotto il profilo tecnico-giuridico al fine di perimetrarne l'esatta portata, vanno approfonditi anche con riferimento a un ulteriore duplice aspetto riguardante, in particolare, l'attività di **accertamento** e l'**individuazione della giurisdizione** in caso di controversie.

Nonostante sia stato delineato un *iter* procedimentale molto chiaro (adempimenti di tutti gli obblighi amministrativi previsti dalla normativa in materia edilizia, attestazione della conformità tecnica dei lavori, asseverazione da parte di professionisti abilitati, etc.) non possono essere esclusi **abusi**.

Anzi, pur non volendo sollevare alcuna censura in via preventiva, l'esperienza prova che non mancheranno i soliti "furbetti", con conseguente rilevanza giuridica dei loro comportamenti sia sotto il profilo penale sia sotto quello sanzionatorio, di carattere amministrativo. D'altra parte, occorre considerare che nell'indicato procedimento amministrativo partecipano non soli i **beneficiari** delle agevolazioni e le **imprese** commissionarie ma anche i **professionisti** che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

### La competenza dell'Agenzia delle Entrate

Sotto il profilo dell'accertamento, la competenza è demandata all'Agenzia delle Entrate che si avvale, a tal fine, dei poteri di accertamento previsti in materia di imposte sul reddito (effettuazione di verifiche, invio dei questionari, richiesta di esibizione della documentazione, etc.).

Al riguardo, occorre distinguere le differenti **forme di responsabilità** dei singoli attori, fatta eccezione per le ipotesi di concorso nel medesimo illecito (penale o amministrativo), in quanto i ruoli sono differenti e ben distinti.

In termini generali, la formulazione delle disposizioni

rilevanti in materia alimenta alcuni dubbi che non mancheranno di generare possibili contrasti di pura interpretazione sul piano strettamente giuridico ma anche di ordine tecnico in merito alla quantificazione del vantaggio che ciascun soggetto consegue.

In merito, invero, è previsto che i fornitori e i soggetti cessionari **rispondono solo** per l'eventuale **utilizzo del credito d'imposta** in modo **irregolare** o in misura **maggiore** rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procede - in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici - alla **verifica documentale** della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

È innegabile che l'accertamento che potrà effettuare l'Agenzia delle Entrate non può essere di natura tecnica, tenuto conto che il vantaggio è connesso alla esecuzione di lavori per i quali la conformità al capitolato non può che essere demandata a un organo tecnico terzo.

### Responsabilità e principio di proporzionalità

Ora, se la previsione della responsabilità in attuazione del principio di proporzionalità (vantaggio/sanzione) è pienamente condivisibile, non deve sfuggire che il **beneficiario** che risulta essere responsabile ai fini del recupero della somma in caso di violazione del quadro giuridico di riferimento, può trovarsi di fatto in una evidente **posizione di debolezza**.

In altri termini è chiamato a rispondere di una **responsabilità** rispetto alla quale potrebbe essere **del tutto estraneo**.

In ermini puramente probatori, potrebbe essere chiamato a rispondere, una volta apposta anche la propria firma sulla documentazione tecnica, di **accordi anti-giuridici** tra l'esecutore dei lavori e gli organi tecnici non avendo la competenza per verificare la qualità del

materiale utilizzato, l'osservanza delle norme tecniche di esecuzione, etc.

D'altra parte, se è vero che l'agevolazione è concessa al **richiedente**, è altrettanto innegabile che potrebbe essere personalmente penalizzato in quanto **vittima di accordi truffaldini** di soggetti terzi.

Tale rischio risulta maggiormente evidente qualora egli ceda credito all'impresa esecutrice dei lavori che, in ultima analisi, potrebbe essere l'unica effettiva beneficiaria dell'inosservanza degli adempimenti richiesti sia per la esecuzione che per certificazione dell'opera.

In tutte queste occasioni si porrà un problema probatorio, oltre che di credibilità, che difficilmente potrà essere risolto a suo favore. Né, al riguardo, potrebbero essere sufficienti le dichiarazioni del direttore tecnico quale liberatorie della sua responsabilità.

### Il recupero dell'imposta

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al **recupero** dell'importo corrispondente alla **detrazione non spettante** nei confronti dei soggetti beneficiari. Tale importo verrà maggiorato degli **interessi** della misura del 4% fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli e delle **sanzioni** di pari al 30% dell'importo non spettante.

in caso di **concorso nella violazione**, oltre all'applicazione dei principi in materia, è configurabile anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento della detrazione non spettante.

### La sanzione per i professionisti

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano **attestazioni e asseverazioni infedeli** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

A tal fine è previsto che questi soggetti stipulino una **polizza di assicurazione** della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Per effetto di questo adempimento si è inteso garantire ai clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la **decadenza** dal beneficio.

### Il problema della giurisdizione

In via generale, appartengono alla **giurisdizione tributaria** tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

In merito nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che la giurisdizione del giudice tributario a seguito della riforma di cui all'art. 12, legge n. 448/2001, si estende ormai a **qualunque controversia** in materia di **imposte e tasse** che non attenga al momento dell'esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull'*an* o il *quantum* o le modalità di esecuzione del rimborso.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato:

- alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;

- alla giurisdizione ordinaria spetta, per contro, la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.

Con riferimento al caso in esame, è pacifico che il **superbonus del 110%** sia del tutto **estraneo all'oggetto della giurisdizione tributaria** per cui, stante al vigente quadro giuridico di riferimento, difficilmente le relative controversie possono essere attratte nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

Ovviamente, ancora una volta, si è di fronte a un "**pasticcio**" **giuridico** imputabile chiaramente agli estensori del provvedimento i quali, evidentemente, non si sono posti il problema del riparto della giurisdizione

tra giudice tributario e giudice ordinario.

Una volta fissata la competenza dell'Agenzia delle Entrate ai fini del recupero delle somme indebitamente percepite, e conseguente svolgimento del relativo procedimento sia di accertamento sia di riscossione secondo le vigenti disposizioni fiscali, è stato creato uno **schema ibrido di non agevole interpretazione**.

Indubbiamente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si può occupare del recupero di somme dovute allo Stato e agli enti locali anche di natura non tributaria (si pensi, ad esempio, a quelle previdenziali e contributive). Parimenti, non è rilevante la previsione dell'irrogazione di sanzioni previste dal D.P.R. n. 471/1997 o la configurazione del concorso e della responsabilità solidale.

Di contro, però, non va dimenticato che per i procedimenti amministrativi, diversi da quelli fiscali, l'ordinamento domestico prevede una disciplina autonoma dettata con la legge n. 669/1981.

La **necessità** di un **intervento chiarificatore** pare di tutta evidenza a prescindere dalla conoscenza nel nostro ordinamento del principio della *traslatio iudicii* configurabile soprattutto in caso di contrastanti orientamenti in tema di riparto della giurisdizione.

Ma anche a voler ritenere applicabile nel caso di specie detto istituto e a salvaguardia del sacrosanto diritto alla difesa, l'opportunità di demandare alle **Commissioni tributarie** l'accertamento di tali controversie sarebbe una **soluzione favorevole** sia per i contribuenti sia per gli stessi interessi erariali, ove si comparino i tempi di celebrazione dei processi dinanzi al giudice ordinario e alle Commissioni tributarie.

Ovviamente, occorre un intervento chiarificatore del legislatore in quanto, trattandosi di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, non è sufficiente la consueta circolare dell'Agenzia delle Entrate che, da Organo accertatore, non si può trasformare in legislatore.

## Fisco

Restyling per gli illeciti

## Infedele e omessa dichiarazione: modello Redditi 2020 al test dei nuovi reati tributari

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Quando, con il decreto fiscale 2020, è stata affrontata la riforma dei reati tributari, la scelta del legislatore è stata quella di riservare agli illeciti che si "limitano" all'inadempimento dell'obbligazione tributaria - e, in particolare, ai delitti di infedele e di omessa dichiarazione - delle modifiche meno severe rispetto a quelle previste per i comportamenti fraudolenti e ingannatori. Gli interventi, pur contenuti, restano comunque meritevoli di segnalazione per gli effetti pratici che ne derivano. Soprattutto in vista della stagione dei dichiarativi, con la presentazione dei modelli Redditi in scadenza entro il prossimo 30 novembre. Inoltre, a inasprire ulteriormente il trattamento dei delitti dichiarativi, si è aggiunto anche il D.Lgs. n. 75/2020, che ha recepito la direttiva PIF.

In sede di conversione del D.L. n. 124/2019, sono stati apportati significativi emendamenti anche in materia penal-tributaria, scegliendo di riservare le modifiche più severe agli illeciti caratterizzati da profili fraudolenti e ingannatori.

Per quelli che invece si "limitano" all'**inadempimento dell'obbligazione tributaria** e, in particolare, per i delitti di **infedele dichiarazione** (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) e di **omessa dichiarazione** (art. 5), gli interventi di riforma sono risultati più contenuti, pur meritevoli di segnalazione per gli effetti pratici che ne derivano.

Tali modifiche, pur essendo entrate in vigore il 25 dicembre 2019, in realtà trovano applicazione con la presentazione, nonché con l'omissione, delle dichiarazioni dei redditi e/o dell'Iva relative al 2019. Pertanto, in vista della **scadenza del 30 novembre** per la presentazione dei **modelli Redditi 2020**, può essere utile ripercorrere le novità in materia di delitti dichiarativi; saranno infatti le dichiarazioni da presentarsi entro tale data il **primo banco di prova dell'operatività** della riforma.

Inoltre, va segnalato come il D.Lgs. n. 75/2020, di recepimento della direttiva UE n. 2017/1371 c.d. direttiva PIF, entrato in vigore il 30 luglio 2020, preveda la responsabilità amministrativa da reato anche per le più gravi ipotesi di dichiarazione infedele o omessa (ovvero se commesse anche in parte nel territorio di un altro Stato membro UE allo scopo di evadere l'I-VA, e se l'ammontare dell'evasione non sia inferiore a 10 milioni di euro). In tali casi, la norma prevede le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la dichiarazione infedele, sanzione fino a 300 quote;
- per l'omessa dichiarazione, sanzione fino a 400 quote.

Infine, è disposta la punibilità dei suddetti illeciti penal-tributari anche se solo tentati.

### Il reato di infedele dichiarazione

#### Ante riforma

Questa fattispecie è disciplinata dall'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3, e fino all'entrata in vigore della legge n. 157/2019, di conversione del D.L. n. 124/2019, puniva con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **150.000 euro** (fino al 2015 la soglia era fissata a 50.000 euro);
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, fosse superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro (fino al 2015 la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione era di 2 milioni).

La norma è stata già ampiamente modificata anche dalla riforma del 2015, che ha aggiunto due ulteriori commi in base ai quali:

- per applicare la fattispecie non si tiene conto della non corretta classificazione, della **valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti**, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di



competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (comma 1-*bis*);

- inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle **soglie di punibilità** (comma 1-*ter*).

#### Post riforma

La riforma incide anche su questo reato; infatti il decreto fiscale 2020, in seguito agli emendamenti apportati in sede di conversione:

- ha innalzato la pena della reclusione, portando il **minimo** da 1 a **2 anni** e il **massimo** da 3 anni a **4 anni e 6 sei mesi**. Il testo originario del decreto prevedeva come pena massima la reclusione fino a 5 anni, rendendo conseguentemente in astratto applicabile la misura della custodia cautelare in carcere (ai sensi dell'art. 280, comma 2, c.p.p.). Nel corso dell'esame in sede referente, tale pena massima è stata ridotta a 4 anni e 6 mesi: la custodia cautelare in carcere non sarà dunque applicabile; tuttavia, potranno trovare applicazione il divieto di espatrio, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, fino agli arresti domiciliari, sinora preclusi per gli indagati di tale reato, tenuto conto che l'art. 280 c.p.p. ne limita l'operatività a quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

- ha abbassato le soglie di punibilità del reato intervenendo tanto sul valore dell'imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro) quanto su quello degli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro); riportando dunque quest'ultima soglia all'originaria formulazione del D.Lgs. n. 74/2000, in vigore fino alla riforma del 2015;

- ha modificato la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-*ter*). Diversamente dal testo del decreto-legge, che abrogava questa disposizione, il testo approvato in commissione ha conservato l'esclusione di punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%;

- ha escluso la confisca allargata; la disposizione originaria del decreto-legge che la consentiva, è stata infatti soppressa nel corso dell'esame in sede referente.

#### Il reato di omessa dichiarazione

##### Ante riforma

Quanto al delitto di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, si tratta della fattispecie che punisce chi "al fine di evadere le imposte sui redditi o

sul valore aggiunto, non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro" (comma 1). Stessa soglia, in riferimento all'ammontare delle ritenute non versate, è prevista per il sostituto d'imposta che omette la dichiarazione (comma 1-*bis*). La norma precisa inoltre che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (comma 2).

**Prima del 25 dicembre 2019** le suddette ipotesi delittuose erano punite con la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.

##### Post riforma

La riforma ha innalzato le pene tanto per l'omessa dichiarazione del contribuente quanto per l'omissione del sostituto d'imposta: mentre il testo originario del decreto-legge prevede in entrambi i casi la reclusione da 2 a 6 anni, nel corso dell'esame in Commissione il **massimo edittale** è stato fissato in **5 anni** di reclusione. A seguito della modifica approvata in sede di conversione resta comunque applicabile all'indagato la misura della **custodia cautelare** in carcere (l'art. 280, comma 2, c.p.p. richiede la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni); con l'abbassamento della pena massima da 6 a 5 anni di reclusione diviene altresì applicabile a questo delitto l'art. 131-*bis* c.p., che esclude la **punibilità per particolare tenuità** del fatto e viene invece esclusa, nel corso delle indagini, l'utilizzabilità delle intercettazioni (l'art. 266 c.p.p. infatti le consente nei procedimenti per delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a 5 anni).

Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, sono state soppresse le disposizioni del decreto che prevedevano, in caso di condanna per questi delitti, la confisca allargata quando l'imposta evasa (comma 1) o le ritenute non versate (comma 1-*bis*) fossero di importo superiore a 100 mila euro.

#### Disposizioni comuni

In sede di conversione si è **negata la confisca per sproporzione** per tali fattispecie: mentre il D.L. n. 124/2019 ne aveva ipotizzato, anche per l'infedele e omessa dichiarazione, l'applicabilità, la legge di conversione ha preferito limitare questa misura ai reati caratterizzati dalla fraudolenza, quali l'uso di fatture false.

Ciò detto, i suddetti aumenti comporteranno anche ulteriore lavoro per la magistratura: infatti, fino a oggi, tanto alla dichiarazione infedele quanto all'omessa si applica sul piano procedurale quanto previsto per i reati il cui massimo edittale non superi i 4 anni di reclusione, ovvero il pubblico ministero che non intenda

chiedere l'archiviazione cita direttamente l'imputato a giudizio, e quindi all'udienza dibattimentale. Ora l'*iter* si allunga, e il PM dovrà chiedere il rinvio a giudizio al GUP, che solo all'esito dell'udienza preliminare, salvo non prosciogla con sentenza di non luogo a procedere, accoglierà la richiesta del PM e darà l'avvio al dibattimento.

Per evitare il **procedimento penale** e tutti i suddetti effetti che potrebbero derivarne, il legislatore dà una **chance**: l'art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 prevede infatti la

**non punibilità** di tali reati se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti con il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Unico avvertimento, la **regolarizzazione** deve essere **spontanea**, e cioè intervenuta prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Il condomino può scegliere se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus

Ogni condomino può decidere se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus. Ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'amministratore di condominio dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49 dell'1 settembre 2020. Nella comunicazione, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, tra l'altro, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.

Con la risoluzione n. 49 dell'1 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in tema di interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema "a cappotto" e della facoltà dei condòmini di scegliere quale detrazione applicare. La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Non sono previsti **limiti massimi** di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 14 febbraio 2020.

### Gli interventi ammessi

Sotto il profilo oggettivo la detrazione spetta, tra l'altro, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

Inoltre, ai fini del bonus facciate gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle **strutture opache** della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o **tinteggiatura esterna**, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare:

- i **requisiti minimi** indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;

- i valori limite della trasmittanza termica delle **strutture opache verticali** componenti l'involucro edilizio. Ai fini del bonus facciate, pertanto, gli interventi in questione devono riguardare gli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale" mentre devono, invece, considerarsi **escluse** dall'agevolazione le spese sostenute per interventi sulle **strutture opache orizzontali** o inclinate dell'involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache").

Nell'ipotesi in cui i lavori di **rifacimento della facciata**, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio è, inoltre, espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**).

Ne deriva, come precisato nella citata circolare n. 2/E del 2020, che per tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull'involucro edilizio ai fini del cd. **ecobonus**. Ciò implica, in particolare, che i contribuenti persone fisiche soggetti all'IRPEF sono tenuti, tra l'altro, a disporre il **pagamento delle spese** mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all'atto dell'accrescimento dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto.

I contribuenti devono, altresì, acquisire e conservare:

- l'asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli **interventi** effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. L'asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;



-successivamente all'esecuzione degli interventi, l'attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all'ENEA, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

La mancata effettuazione di questi adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in **condominio**, anche gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del **bonus facciate** possono essere effettuati dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini, analogamente a quanto accade relativamente alle detrazioni spettanti a fronte di interventi di efficienza energetica sulle parti comuni.

### Bonus facciate e ecobonus: la sovrapposizione degli interventi

In considerazione della possibile **sovrapposizione** degli ambiti oggettivi previsti dal bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette **agevolazioni**. In altri termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da **requisiti tecnici** che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare **una sola agevolazione** rispettando gli adempimenti previsti.

In particolare ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di **efficienza energetica** prevista dall'art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

Ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della **dichiarazione precompilata**, l'amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condomini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse.

Nella predetta **comunicazione**, pertanto, l'amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le **spese sostenute**, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condomini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condomini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito.

Occorre evidenziare che il Decreto Rilancio prevede,

tra l'altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al **bonus facciate** possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva **cessione del credito** ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. **sconto in fattura**).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

### Il Superbonus

Il decreto Rilancio ha previsto che nel caso di interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio, ai **condomini** spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (cd. **Superbonus**). La detrazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari; e a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Ai fini dell'accesso al **Superbonus**, i predetti interventi di **isolamento termico** devono, inoltre, rispettare i requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter del DL n. n. 63 del 2013 e assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli altri interventi indicati nel medesimo articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, il miglioramento di almeno **due classi energetiche** dell'edificio condominiale ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Anche relativamente a tali interventi i condomini che sostengono le spese possono optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo **sconto in fattura** o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 01/09/2020, n. 49

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Sovrapposizione bonus facciate e ecobonus: quale agevolazione scegliere

In tema di bonus facciate, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 294 dell'1 settembre 2020 con cui ha specificato che nell'ipotesi di possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dai due bonus, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 294 e 296 dell'1 settembre 2020 riguardanti il **bonus facciate**.

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto il "**bonus facciate**", pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Non sono previsti **limiti massimi** di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

Con riferimento all'applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti chiarimenti con la circolare n. 2 del 2020.

### Bonus facciate e ecobonus: la sovrapposizione degli interventi

La detrazione si applica agli **interventi edilizi** finalizzati al decoro urbano e, in particolare, al «recupero o restauro della **facciata esterna**» realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi diversi da quelli appena menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio, attualmente disciplinate rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 16 del DL n. 63 del 2013.

In considerazione della possibile **sovrapposizione** degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette **agevolazioni**. In altri

termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da **requisiti tecnici** che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare **una sola agevolazione** rispettando gli adempimenti previsti.

In particolare ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di **efficienza energetica** prevista dall'art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

### Gli interventi ammessi

Come già chiarito con la circolare n. 2 del 2014 sono ammessi al bonus facciate gli interventi **sull'involucro esterno visibile** dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

La detrazione non spetta, invece, tra l'altro, per gli interventi effettuati sulle **facciate interne** dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulla **facciata interna** dell'edificio anche se la stessa sia solo parzialmente visibile dalla strada.

Il decreto Rilancio stabilisce che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di **credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la **cessione di un credito d'imposta** di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/09/2020, n. 294

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/09/2020, n. 296

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

# Sismabonus, quando presentare l'asseverazione

In tema di sismabonus, viene previsto che conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 295 dell'1 settembre 2020, con cui ha specificato quando deve essere presentata l'asseverazione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello n. 295, 297 e 298 dell'1 settembre 2020 riguardante il "sismabonus".

L'art. 16, c. 1-bis, 1-ter e 1-quater, del DL n. 63 del 2013 ha previsto, per il quinquennio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, una detrazione per le spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche ("sismabonus"), le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

In particolare, il c. 1-quater del citato articolo 16 prevede maggiori percentuali di detrazione, qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori, come calcolate in base al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.

Questa **detrazione** spetta nella misura del 70 per cento, in caso di diminuzione di una **classe di rischio** e nella misura dell'80 per cento in caso di diminuzione di due classi di rischio.

Con il decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal successivo d.m. n. 65 del 2017, sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.

L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla

citata disposizione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del citato d.m. n. 58 del 2017 il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo **sportello unico** competente.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

Il successivo comma 5 statuisce, espressamente, che l'asseverazione e le **attestazioni** sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del DL n.63 del 2013. E' stato chiarito che, sulla base delle richiamate disposizioni, un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione.

Nella circolare si fa genericamente riferimento al titolo abilitativo senza operare una distinzione in quanto è stato ritenuto non rilevante a fini che qui interessano il titolo abilitativo richiesto.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dal d.m. n. 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, all'articolo 3, comma 3 del citato d.m. n. 58 del 2017, viene previsto che conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del **rischio sismico** e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Rispetto alla precedente formulazione, nella versione vigente viene fatta espressa menzione, oltre che della **SCIA**, anche del permesso di costruire e viene previsto un termine ultimo per il deposito del progetto di riduzione del rischio sismico e **dell'asseverazione**.

Quindi, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini delle agevolazioni in esame è necessario che dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/09/2020, n. 295

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Sismabonus, acquisto di case antisismiche: asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo

La detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 297 e 298 dell'1 settembre 2020. L'asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 297 e 298 dell'1 settembre 2020 riguardante la **detrazione** spettante agli **acquirenti** delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e l'asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo.

Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell'articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a **rischio sismico 1,2 e 3** mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le **detrazioni** dall'imposta spettano **all'acquirente** delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque,

entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

La norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "**sismabonus**" e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di **interi fabbricati**, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di **rischio sismico**.

La disposizione sull'acquisto di **case antisismiche**, pur avendo alcuni elementi di analogia con il c.d. "**sismabonus**", si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove **unità immobiliari** e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna delle predette unità.

### La presentazione dell'asseverazione

Con riferimento alla redazione e alla **presentazione dell'asseverazione**, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, si osserva che, con tale decreto sono state stabilite le **linee guida** per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

In particolare, l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato) è **asseverata dai professionisti** incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base ai contenuti delle linee guida allegate al decreto medesimo.

Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, è allegato alla **segnalazione certificata** di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico competente, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.

L'**asseverazione** e le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali.

In virtù di tale ultima disposizione, nella circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che



un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'**accesso alla detrazione**. Tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del **rischio sismico** effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare; pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all'85 per cento del prezzo di acquisto delle predette unità immobiliari.

Nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che la detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, spetta anche agli **acquirenti delle unità immobiliari** ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma, comunque, dopo il 1° gennaio 2017, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

Preso atto delle modifiche normative intervenute in materia e, in particolare, dell'ampliamento dell'ambito applicativo dell'**agevolazione**, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato l'**adempimento** in parola, in quanto non destinatari dell'agevolazione in base alle norme vigenti al momento della presentazione della richiesta del titolo abilitativo, è stato acquisito per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il parere del **Consiglio superiore** dei lavori pubblici del 5 giugno 2020.

In conformità al predetto parere, con la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 è stato precisato che la **detrazione** di cui al citato comma 1-septies) dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui **procedure autorizzatorie** sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'**asseverazione** non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. In tal caso, tuttavia, ai fini della detrazione, è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di **stipula del rogito** dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

#### La cessione del credito d'imposta

L'articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto, tra l'altro che, in deroga all'articolo 16, commi 1- quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del DL n. 63 del 2013, per gli

interventi antisismici, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le relative spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

-per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

-per la **cessione** di un **credito d'imposta** di pari ammontare con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Pertanto è possibile **cedere** al proprio **marito** il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante delle spese sostenute sia per l'acquisto, come persona fisica, dell'unità abitativa, sia per l'acquisto, in qualità di legale rappresentante della società, dell'unità strumentale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/09/2020, n. 297](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/09/2020, n. 298](#)

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Giustizia tributaria: ripristinare l'attività giudiziaria in forma pubblica

E' indispensabile garantire l'uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale. Lo hanno evidenziato i Commercialisti e gli Avvocati con una lettera inviata al Presidente del Consiglio della Giustizia tributaria, Antonio Leone. Occorre assicurare alle parti il doveroso contraddittorio processuale che può essere garantito soltanto con l'effettivo svolgimento dell'udienza pubblica oltre che con il regolare funzionamento degli uffici giudiziari e pertanto è necessario ripristinare celermente le condizioni ordinarie di svolgimento dell'attività giudiziaria in tutte le sedi delle Commissioni tributarie.

Il CNDCEC e il Consiglio nazionale degli avvocati hanno pubblicato un comunicato stampa in data 1 settembre 2020 riguardante la **giustizia tributaria**.



Avvocati e Commercialisti hanno fatto un appello ad assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale con una lettera inviata al **Presidente del Consiglio della Giustizia tributaria, Antonio Leone**.

E' stato evidenziato come l'udienza pubblica e il regolare funzionamento degli uffici giudiziari assicurano alle parti il **contraddittorio processuale** e come con la fine del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, occorre mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ripristinare le condizioni ordinarie di svolgimento dell'attività giudiziaria da parte delle Commissioni tributarie, pur con le cautele necessarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi.

Infatti, per assicurare tali finalità, il Decreto Cura Italia ha consentito ai Presidenti delle Commissioni di adottare, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie onde evitare **assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, tra cui la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e lo svolgimento delle udienze mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Hanno evidenziato i **Consigli** che considerato il carattere straordinario di queste misure organizzative le stesse non possono trovare applicazione nel processo tributario anche dopo il 30 giugno 2020, neppure invocando le ulteriori disposizioni recate dal Decreto Rilancio, che prevedono la possibilità di adottare analoghe misure fino al 31 ottobre 2020, ma soltanto in materia di processo civile e penale.

Infatti, alcuni decreti presidenziali hanno già tempestivamente disposto la ripresa delle udienze pubbliche, pur mantenendo ferme le opportune cautele per evitare la diffusione del contagio da **COVID-19**, come il frazionamento degli orari di convocazione delle udienze e degli accessi, l'obbligo del distanziamento interpersonale e l'uso obbligatorio delle mascherine all'intero dell'ufficio giudiziario.

Però alcuni decreti presidenziali hanno tuttavia ritenuto applicabili anche nel **processo tributario** le misure organizzative straordinarie previste per i soli processi civile e penale.

Ovviamente è indispensabile assicurare alle parti il doveroso contraddittorio processuale che può essere

garantito soltanto con l'effettivo svolgimento dell'udienza pubblica oltre che con il regolare funzionamento degli uffici giudiziari e pertanto è necessario ripristinare celermente le condizioni ordinarie di svolgimento dell'attività giudiziaria in tutte le sedi delle **Commissioni tributarie**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 01/09/2020

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Vincite ai Casinò extra UE sono redditi diversi

Con la sentenza n. 24589, depositata il 31 agosto 2020, la Corte di Cassazione ha rilevato che le previste cause di non punibilità ovvero di riduzione della pena per estinzione del debito tributario, operano solo se siano rispettate puntualmente le condizioni contenute nelle relative disposizioni. Ne consegue che in caso di dichiarazione infedele, se l'integrale pagamento al Fisco avviene in un momento successivo all'apertura del dibattimento, la circostanza può avere valore solo ai fini delle attenuanti generiche. I Giudici hanno altresì precisato che le vincite nei casinò siti in Paesi extra UE o non aderenti allo Spazio economico Europeo, sono soggette a tassazione quali redditi diversi, a differenza di quanto avviene per le vincite negli Stati UE ovvero aderenti a detto Spazio economico.

Un soggetto era imputato di aver indicato in dichiarazione, al fine di evadere l'imposta, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo: in particolare si trattava della somma di quasi un milione e mezzo di euro, frutto di una vincita presso un Casinò sito in un Paese estero a fiscalità privilegiata. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello ritenevano sussistente il reato di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), condannando l'imputato ad un anno di reclusione, con pena sospesa stante la sua incensuratezza. Il processo penale seguiva l'accertamento fiscale della GdF, conclusosi con adesione con l'Agenzia delle Entrate e la rateizzazione del debito tributario. La difesa ricorreva in Cassazione ribadendo in via principale la causa di non punibilità per estinzione del debito tributario (art. 13 D.Lgs. 74/2000), mentre in via subordinata che le vincite al Casinò estero non sarebbero tassabili in Italia come redditi diversi perché sarebbe applicabile già una ritenuta alla fonte, al pari di quanto avviene nei Casinò italiani.

#### La decisione

La Cassazione, con la sentenza n. 24589 depositata il 31 agosto 2020, ha rigettato il ricorso. Quanto al pagamento del debito tributario, la norma invocata dalla difesa del ricorrente non era applicabile, atteso che in riferimento alla dichiarazione infedele era necessario che i debiti tributari fossero stati estinti a seguito di ravvedimento e prima che l'autore del reato avesse avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Inoltre il pagamento completo era avvenuto tardivamente rispetto a quanto dal D.Lgs. 74/2000: l'ultima rata era stata versata dall'imputato nel corso del giudizio. Pertanto era corretta la decisione dei giudici di merito, che avevano valutato positivamente il comportamento dell'imputato, solo ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto invece alla tassazione degli introiti per vincite da gioco, a seguito dell'intervento della Corte UE, il Legislatore (L. n. 122/2016) ha da tempo parificato il regime fiscale di tali somme provenienti da Casinò italiani ed esteri. Dovendo rispettare i sovraordinati principi europei, tale parificazione (che non prevede tassazione come redditi diversi) ha riguardato solo le vincite negli altri Stati membri UE ed in quelli aderenti allo Spazio economico Europeo. Nella specie si trattava però di somme percepite dall'imputato nel Principato di Monaco, che non è un Paese membro dell'Unione né aderente al suindicato Spazio economico. Trattasi invece, come correttamente rilevato dai giudici di merito, di uno Stato a fiscalità privilegiata. Pertanto è giustificata la differenza di trattamento fiscale delle vincite in questione, assoggettabili quindi a tassazione come redditi diversi tassabili.

*A cura della Redazione*

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

# Contenzioso: le spese vive non fanno parte del rimborso forfettario e vanno liquidate a parte

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15985/2020, in tema di rimborso delle spese legali ha operato una significativa distinzione tra il rimborso c.d. forfettario delle spese generali e quello delle spese vive. Le prime costituiscono una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge

e compete automaticamente al difensore anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, le seconde invece devono essere documentate e liquidate in sentenza.

Un contribuente otteneva una sentenza passata in giudicato favorevole, nei confronti dell'Ufficio. Proponeva ricorso in ottemperanza chiedendo anche la refusione delle spese documentate che veniva dichiarato inammissibile. Avverso tale decisione presentava ricorso per Cassazione sostenendo in sintesi, che in base all'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e dell'art. 91 c.p.c., le spese vive e documentate, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non potessero essere incluse nelle spese generali prevista dal D.M. n. 55/2014, essendo quest'ultima voca, una parte del compenso dovuto al procuratore.

## La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15985/2020, ha accolto il ricorso cassando con rinvio la sentenza impugnata. La Suprema Corte innanzitutto ricorda che l'art. 91 c.p.c. prevede che il giudice che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle stesse a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari della difesa. Inoltre, l'art. 2 del D.M. n. 55/2014, nella versione *ratione temporis* stabiliva che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate (C.U., marche da bollo, compensi versati al consulente di parte) in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta in ogni caso, ed anche in caso di determinazione contrattuale, una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione. I giudici di legittimità precisano che diverso è il rimborso c.d. forfettario delle spese generali, che costituisce una componente necessaria delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e che spetta automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, da ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 13693/2018, Cass. 9385/2019). La Corte richiama anche la relazione illustrativa al Decreto ministeriale la quale chiarisce che la previsione di tale rimborso miri a ristorare il professionista di quelle voci di spesa ad esempio quelle relative alla gestione dello studio, che sono effettive ma non documentabili, quali stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc. Nella specie la pronuncia impugnata aveva errato nel ritenere che le spese vive fossero incluse nel rimborso forfettario riconosciuto al professionista nella misura fissata dal D.M. n. 55/2014.



## Lavoro e Previdenza

Nel decreto Agosto

## Reddito di emergenza: per la terza mensilità domanda all'INPS entro il 15 ottobre

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Il decreto Agosto ha prorogato il reddito di emergenza prevedendo una quota una tantum in più per i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere alle prime due quote. L'importo della mensilità aggiuntiva, da chiedere all'INPS entro il 15 ottobre 2020, è invariato e compreso fra i 400 e gli 800 euro (elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti). Rispetto ai requisiti di accesso, cambia il valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di maggio e viene aggiornato l'elenco delle incompatibilità con i bonus per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'analisi della norma apre però ad alcuni dubbi interpretativi.

Una ulteriore (singola) quota del **reddito di emergenza** ai nuclei familiari in difficoltà da chiedere all'INPS **entro il prossimo 15 ottobre**. La novità è contenuta nell'art. 23 del **decreto Agosto (D.L. n. 104/2020)** recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Vediamo nel dettaglio chi ne ha diritto e cosa cambia, dopo un breve excursus sulla misura.

### Cosa è il reddito di emergenza

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico a favore dei **nuclei familiari in difficoltà** a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Rem è stato istituito dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020, articolo 82) che aveva inizialmente fissato alla fine di giugno (30 giugno) la deadline per l'invio delle domande, termine poi esteso alla fine di luglio (31 luglio 2020) in sede di conversione del decreto legge (L. 17 luglio 2020, n. 77).

L'INPS ha definito le **modalità di presentazione della domanda** nella circolare n. 69 del 3 giugno 2020.

### A chi spetta

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) **residenza in Italia** al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;

b) un valore del **reddito familiare**, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare del beneficio;

c) un valore del **patrimonio mobiliare familiare** (con riferimento all'anno 2019) inferiore a 10.000 euro.

La soglia è accresciuta di 5.000 euro:

- per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
- in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai

fini ISEE;

d) un **valore ISEE**, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del REM, gli **occupanti abusivi** di un immobile possano autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora (comma 2-bis).

**Leggi anche Reddito di emergenza anche per chi occupa abusivamente un immobile**

### Incompatibilità

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di:

- **titolari di pensioni dirette o indirette**, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di **rapporto di lavoro dipendente** la cui retribuzione lorda sia superiore alla quota Rem;
- percettori di **reddito di cittadinanza**.

Inoltre il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto Rilancio.

### Misura

L'importo mensile varia da un **minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro mensili**, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

L'importo effettivamente spettante è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro. Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di

18 anni;

· 0,2, per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità? grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

### Durata

Il decreto Rilancio riconosce l'erogazione del Rem per **2 mensilità**. I termini per la relativa domanda sono scaduti lo scorso 31 luglio.

### Le novità del decreto Agosto

Veniamo ora alle novità del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, in vigore dal 15 agosto scorso) contenute nell'art. 23.

### Requisiti

Il decreto Agosto dispone che, ferme restando le erogazioni del Reddito di emergenza già concesse, il Rem venga **ulteriormente riconosciuto**, per una singola quota, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del **reddito familiare**, nel mese di maggio 2020, inferiore al REM;

b) **assenza** nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità** di cui agli articoli 10 (Indennità lavoratori marittimi) e 11 (*rectius*, il rinvio corretto sembra essere all'articolo 13 recante disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza) del decreto Agosto.

c) possesso dei **requisiti** di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto Rilancio. Nello specifico i requisiti richiesti sono i seguenti:

Requisito	Art. 82 decreto Rilancio
<b>Residenza in Italia</b> , verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio	Comma 2, lett. a)
Un valore del <b>patrimonio mobiliare</b> familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE	Comma 2, lett. c)
Un <b>valore dell'ISEE</b> inferiore ad euro 15.000	Comma 2, lett. d)
Ai fini del riconoscimento del Rem, nel periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente alla durata della stessa e comunque non oltre il 30 settembre 2020, gli <b>occupanti abusivi di un immobile</b> possono autocertificare la loro residenza nell'immobile occupato qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela quali individui malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora.	Comma 2-bis
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di lavoratori che percepiscono o hanno percepito una delle <b>indennità</b> di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del <b>Cura Italia</b> , ovvero in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto nonché degli articoli 84 e 85 del <b>decreto Rilancio</b> .	Comma 3
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda: a) <b>titolari di pensione diretta</b> o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità?); b) titolari di un <b>rapporto di lavoro dipendente</b> la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. c) percettori di <b>Reddito o Pensione di Cittadinanza</b> .	Comma 3



**Misura e domanda**

L'importo della quota aggiuntiva è uguale alle precedenti e di conseguenza compreso fra 400 e 800 euro (840 euro in presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti), a seconda della numerosità del nucleo familiare.

La **domanda per la nuova quota** di Rem può essere presentata all'INPS entro il 15 ottobre 2020 secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

---

**N.B.** Per le quote precedenti la domanda è stata presentata all'INPS attraverso:

- i **centri di assistenza fiscale**;
- gli **istituti di patronato**;
- il sito internet dell'INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE

---

(Carta di Identità Elettronica).

Si ricorda che, con il messaggio 10 agosto 2020, n. 3091, l'INPS ha comunicato che è stato adottato lo schema di convenzione tra l'INPS e i CAF (Centri di assistenza fiscale) per l'attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) per il 2020.

**Considerazioni finali**

E' da ultimo il caso di rilevare che tra le **indennità incompatibili** non sono citate quelle erogate ai percettori dell'indennità di cui all'articolo 9 del decreto Agosto (Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo). Si tratta solo una "svista" del legislatore o un di errore da sanare in sede di conversione in legge del decreto?

## Lavoro e Previdenza

Proposta di legge del CNEL

## Ammortizzatori sociali, malattia, maternità e paternità: nuove tutele per il lavoro autonomo

di Paolo Stern - Presidente Nexumsp SpA

L'assemblea del CNEL ha approvato un DDL, trasmesso alla Camere, volto ad assicurare maggiori tutele per le libere professioni iscritte alla gestione separata INPS. Il provvedimento prevede un incremento dell'indennità di maternità e paternità, il riconoscimento di una contribuzione figurativa per chi abbia contratto malattie di particolare gravità con lunghe interruzioni dell'attività lavorativa e l'introduzione di un ammortizzatore sociale generale (ISCRO) al fine di salvaguardare l'attività professionale in caso di flessione dell'attività economica. Buoni propositi che sembrano però franare dinanzi alla mancata previsione di stanziamenti economici dedicati. Quale strada percorrere per rilanciare la competitività del comparto professionale a costo zero?

L'emergenza Covid19 ha reso evidenti tutte le contraddizioni e le fragilità del comparto **lavoro autonomo professionale**. Tutto parte da un **falso assioma**: i lavoratori autonomi sono ricchi ed evadono le tasse quindi non necessitano di tutele. La crisi della pandemia ha reso assolutamente vuota questa affermazione e spazzato via **pregiudizi ingiustificati**. Il comparto del lavoro autonomo professionale sia riferito alle professioni ordinistiche che quelle della cosiddetta "legge 4" raccoglie circa un milione e mezzo di professionisti iscritti a ordini, albi collegi o associazioni professionali. Sono lavoratori che spesso **guidano il cambiamento** più di altri e costituiscono una fondamentale cerniera tra il cittadino, l'impresa e la pubblica amministrazione.

### Numero dei professionisti in crescita: i dati

I dati sulla composizione della forza lavoro realizzata dal Rapporto 2019 sulle libere professioni in Italia, a cura dell'Osservatorio delle Libere Professioni, mostra una quota crescente di lavoro autonomo e professionale in Italia e in Europa. Nonostante il numero dei lavoratori indipendenti, complessivamente intesi, sia in calo in tutti i Paesi europei, i professionisti registrano un continuo aumento, passando dai 4 milioni e 800 mila del 2009, agli oltre 5 milioni e 700 mila del 2018, con un **tasso di crescita** nel periodo **pari al 18 per cento**. In Italia, il numero dei lavoratori autonomi e professionisti si attesta su 1 milione e 430 mila unità nel 2018 rispetto a 1 milione e 148 mila unità nel 2009, con un aumento di circa 280 mila professionisti indipendenti nell'arco di un decennio.

Con circa **1 milione 500 mila unità**, l'aggregato dei liberi professionisti, costituisce oltre il **5% della forza lavoro in Italia** e il **25% del complesso del lavoro indipendente**. Parliamo di una cospicua fetta di lavoratori dalla capacità reddituale molto variegata. Le differenze reddituali sono determinate da diversi

fattori, anche combinati tra loro, quali: il sesso, l'area geografica di riferimento, l'appartenenza a una determinata professione e l'età anagrafica. In molti casi si registrano **situazioni di difficoltà economica** che impediscono il sostentamento del professionista e della propria famiglia, soprattutto in coincidenza di eventi patologici legati tanto alla vita personale quanto ai cicli economico-produttivi.

La **produzione complessiva** del comparto lavoro autonomo è stimata al **12,2 per cento del PIL nazionale**, cui si associa il contributo di ricchezza in termini di competenze, innovazione e crescita culturale del Paese che il lavoro libero professionale comporta.

### Tutele costituzionali del lavoro e disuguaglianze

Da sempre le tutele costituzionali del lavoro, connesse per esempio agli articoli 36 e 38, sono state declinate in prevalenza verso il mondo del lavoro subordinato. Per i lavoratori autonomi, non era stata prevista alcuna particolare forma di tutela. L'evolversi del mercato del lavoro, anche in seguito alla crisi economica degli ultimi anni, ha fatto sì però che l'**assenza di garanzie** sia sul piano del rapporto di lavoro che sul piano previdenziale pregiudicasse in modo non tollerabile la posizione di questa categoria di lavoratori.

La disuguaglianza rispetto alle **tutele sociali** riservate al lavoro subordinato-dipendente rende anacronistico ed inadeguato l'attuale contesto normativo relativo ai diritti dei lavoratori di questo settore: esso è stato solo parzialmente rinnovato attraverso il riconoscimento di alcune tutele al lavoro autonomo non imprenditoriale con la legge 22 maggio 2017, n. 81, l'introduzione del principio di **equo compenso** delle prestazioni professionali, di cui alla legge di Bilancio 2018, e l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata operata con il decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito dalla legge n. 128/2019.

La Legge 22 maggio 2017, n. 81, definita

pomposamente il “**Jobs Act del lavoro autonomo**”, ha riconosciuto alcuni diritti riguardanti il rapporto contrattuale, la tutela della **paternità** e della **maternità**, alcuni dei quali però sono esercitabili salvo “l’interesse del committente”. In caso di gravidanza, malattia o infortunio, infatti, il committente potrebbe comunque interrompere il rapporto di lavoro.

### Proposta di disegno di legge del CNL

L’assemblea del CNEL ha recentemente approvato, il 18 agosto, un’aproposta di disegno di legge “Tutele delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps”, che è stato già annunciato al Senato alla Camera.

La proposta di legge, relatore il consigliere **Gaetano Stella**, coordinatore della “Consulta per il lavoro autonomo e le professioni” del CNEL e presidente di Confprofessioni, prevede

- un **incremento dell’indennità di maternità e paternità** per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS;
- una **contribuzione figurativa** per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che abbiano contratto **malattie di particolare gravità**, che prevedano lunghe interruzioni dell’attività lavorativa,
- l’introduzione di un **ammortizzatore sociale generale** (un’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa - ISCRO) finanziato dalla gestione separata INPS, per i professionisti lavoratori autonomi suoi iscritti, al fine di salvaguardare l’attività professionale in caso di flessione dell’attività economica.

Il tentativo del provvedimento è quello di avvicinare il sistema delle protezioni, ammortizzatori sociali, previsti per il lavoro dipendente al lavoro autonomo. **Tiziano Treu**, presidente CNEL nel presentare il provvedimento, ha evidenziato come il **sistema di sostegno** sia anche inefficiente perché si esaurisce spesso nella semplice erogazione di prestazioni economiche, senza essere in grado di favorire l’occupazione e il reinserimento dei lavoratori, data la storica inadeguatezza degli strumenti di politica attiva. Non si può che concordare con tale affermazione.

### Considerazioni finali

L’iniziativa legislativa del CNEL, secondo Gaetano

Stella, giunge in un momento cruciale per i lavoratori autonomi, messi a dura prova dall’emergenza sanitaria da Covid-19. L’assenza di una moderna rete di protezione sociale e di welfare, insieme a interventi normativi parziali e non pienamente attuati, hanno determinato negli anni una **profonda disuguaglianza sociale** che si è manifestata in maniera acuta durante la pandemia.

I **buoni propositi del provvedimento** franano però con la conclusione dello stesso, infatti la proposta di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi diretti o indiretti a carico della finanza pubblica e non richiede pertanto la indicazione di mezzi di copertura. Sarà ben difficile dare corpo agli strumenti previsti in modo significativo senza **stanziamenti economici dedicati**.

Il **nuovo ammortizzatore sociale** previsto, l’ISCRO, potrà infatti avere massimo importo pari a poco più di **6.000,00 euro complessivi**.

Proprio in questi giorni il **programma europeo SURE**, Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, ha previsto forti interventi anche rivolti a sistemi di protezione del lavoro autonomo e pertanto la concomitanza dei due provvedimenti mette certamente in ombra, per i limiti economici evidenziati, il provvedimento del CNEL.

In ultimo è bene però ricordare che il supporto al lavoro viene sì con i sussidi in caso di crisi, ma soprattutto con le opportunità di **nuovi scenari di business**. In questi termini non si può non ricordare la strategicità del comparto professionale, in particolar modo quello ordinistico, in un sistema di semplificazione e sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi. Se i controlli pubblici diminuiscono assumono maggior rilievo le **asseverazioni e certificazioni di parti terze e dei professionisti** quali tenutari di competenze e parte integrante della stessa pubblica amministrazione, in quanto appartenenti proprio a ordini professionali. Un mix che dà agli stessi possibilità di **affiancare le imprese** proprio nella crescita della loro reputazione e della loro credibilità rispetto a stazioni appaltanti o qualificare le stesse per accesso a indennizzi o contribuzioni varie. Questa sì che sarebbe una scelta win-win. Nessun costo per la PA, procedimenti efficienti, competenza e terzietà.

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

## Lavoratori iscritti ex IPOST: nuova aliquota contributiva ANF

Nel messaggio n. 3193 del 2020, l'INPS recepisce le disposizioni normative riguardanti dell'aliquota di finanziamento dell'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per i dipendenti iscritti al fondo speciale ex IPOST. L'Istituto fornisce dunque le nuove aliquote di contribuzione applicabili a questa categoria di lavoratori subordinati.

Con il messaggio n. 3193 del 31 agosto 2020, l'INPS fornisce alcune specifiche indicazioni con riferimento alla misura dell'aliquota di finanziamento dell'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per i dipendenti iscritti al fondo speciale ex IPOST.

Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, la misura del contributo ex CUAF non è stata interessata dalla riduzione disposta dal decreto 21 febbraio 1996, adottato dal Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, né da analoghe disposizioni e che, pertanto, per i lavoratori iscritti al fondo di quiescenza ex IPOST il contributo di finanziamento dell'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare si attesta nella misura del 4,40% (6,20% - 1,80%).

### Disposizioni per ANF

Le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

### Nuovi contributi di finanziamento

Ne deriva che il contributo di finanziamento dell'assicurazione relativa agli assegni per il nucleo familiare per il personale iscritto alla gestione ex IPOST, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stabilito nella misura "armonizzata" del 2,48%.

Il contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare si attesta nella stessa misura prevista per la generalità dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, pari allo 0,68% (2,48% - 1,80%).

L'Istituto conclude dunque che, con decorrenza 1° gennaio 2020, è stato rimosso il codice di autorizzazione (C.A.) "7F", avente il significato di "aziende con personale iscritto alla gestione ex IPOST con aliquota CUAF pari al 4,40%" con riferimento alle posizioni aziendali con codice statistico contributivo diverso da 2.xx.xx e da 3.xx.xx e contraddistinte dal codice autorizzazione "1V".

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/09/2020, n. 3193

## Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

## SPID: dal 15 novembre unica modalità di accesso ai servizi per il lavoro

E' fissata al prossimo 15 novembre 2020 la data per lo switch-off delle credenziali "cliclavoro" utilizzate per l'accesso ai servizi digitali messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza infatti un proprio sistema di accreditamento delle credenziali di accesso ai servizi on line e telematici, costituito da una user ID e password che consente a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e intermediari di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati.

A partire dal 15 novembre 2020 l'accesso a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà essere effettuato esclusivamente tramite SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**. Non sarà dunque più possibile utilizzare le precedenti credenziali del portale informativo e di servizio, Cliclavoro.

Prosegue così il percorso di rinnovamento tecnologico dell'Amministrazione, avviato nel 2008 e proseguito negli anni, per far fronte alle sfide imposte dalla trasformazione digitale, nonostante il sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ne ha impedito l'avviamento previsto lo scorso marzo. L'innovazione deriva dalle norme introdotte dal Decreto Semplificazioni a margine di un confronto sul tema con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e l'INPS, concordando che da metà novembre non sarà più possibile accedere ai servizi digitali

del Ministero utilizzando strumenti di autenticazione diversi da SPID.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è destinato a divenire l'unico strumento di autenticazione che consentirà ai cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese di interagire non solo con il Ministero, ma anche con l'intero sistema pubblico e con i soggetti privati che aderiscono.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01/09/2020, n. 2721

## Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

# Intersettoriale Cifa Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi: rinnovato il CCNL

Per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi Cifa e Confsal hanno rinnovato in data 20 luglio 2020 il CCNL dedicato a questo comparto. Novità in materia di rideterminazione degli importi della paga base nazionale, modello di certificazione ai fini degli scatti di competenza, assistenza sanitaria e, in particolare, Welfare. Il CCNL decorre dal 1° giugno 2020 e scadrà il 31 maggio 2023.

In data 20 luglio 2020 Cifa e Confsal hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle aziende del Commercio, Terziario, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi.

#### Minimi tabellari

Rideterminati in nuovi importi della paga base nazionale.

L'importo del minimo del livello Q - Aree svantaggiate dal 1° aprile 2022 e dal 1° novembre 2022, risulta più basso rispetto a quello dal 1° settembre 2021.

Sempre per le Aree svantaggiate, il testo originale riporta inoltre la decorrenza dal 1° febbraio 2022, invece che 1° aprile 2022.

#### Scatti di competenza

Al fine di dimostrare l'acquisizione delle competenze, il lavoratore potrà avvalersi del modello di certificazione che sarà elaborato dalle Parti stipulanti, in via sperimentale, per il periodo di vigenza del CCNL 2020-2023.

#### Assistenza sanitaria

Tutti i lavoratori sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SanARCom. Il mancato versamento del contributo costituisce inadempienza di un obbligo di natura contrattuale.

#### Welfare

Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori non in prova, a tempo indeterminato o determinato superiore a 3 mesi, servizi di welfare di valore variabile in relazione alla composizione del nucleo familiare (nel quale rientrano anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto). Costituiscono servizi di welfare misure a sostegno della famiglia, quali, ad es, i servizi di educazione ed istruzione per i familiari e di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti nonché servizi ricadenti nelle aree di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Il valore economico minimo da riconoscere al singolo dipendente sarà pari ad € 100,00 annuali (non riproportzionati nei part time), incrementati di € 25,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, anche non a carico fiscale ed è da considerarsi distinto ed ulteriore rispetto a quanto eventualmente offerto in ottemperanza a regolamenti aziendali o accordi di 2° livello.

Su scelta dei lavoratori le somme potranno essere destinate al SanARCom e in tal caso il versamento potrà avvenire per somme eccedenti il versamento obbligatorio.

#### Decorrenza

Il CCNL decorre dal 1° giugno 2020 e scadrà il 31 maggio 2023.

#### Sintesi dell'Accordo

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Accordo di rinnovo 20 luglio 2020



## Finanziamenti

Per i bandi UE

## Progetti R&S: incentivi alle imprese italiane per stati d'avanzamento

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Sono stati definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, i criteri per la concessione e erogazione delle agevolazioni in favore di imprese e centri di ricerca che sviluppano progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Le nuove regole, che valgono per i progetti selezionati nell'ambito dei bandi emanati da organismi UE, permettono di ottenere l'erogazione degli incentivi, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, per stati di avanzamento fino ad un massimo di 5 tranches, più il saldo finale. Le istanze per la partecipazione al bando pilota "ECSEL-2020-IA" dovranno essere presentate entro il 16 settembre 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, con il decreto 1° luglio 2020, i **nuovi criteri** generali per la concessione ed erogazione delle **agevolazioni** in favore dei **progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale** delle imprese italiane.

Le nuove regole valgono per i progetti selezionati nell'ambito dei **bandi** emanati dagli organismi dell'UE. Tra le nuove condizioni troviamo, in particolare, la possibilità di ottenere l'erogazione delle agevolazioni per **stati di avanzamento** fino ad un massimo di **5 tranches**, più il saldo finale. La Call ECSEL-2020-IA, la cui presentazione delle proposte definitive scade il 16 settembre 2020, rientra nel nuovo decreto 1° luglio.

### Soggetti beneficiari degli incentivi

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese italiane** che esercitano un'attività industriale diretta alla **produzione di beni o di servizi** e un'attività di **trasporto per terra, per acqua o per aria**, ivi comprese le imprese artigiane, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale, nonché le imprese che svolgono attività ausiliari in favore delle aziende sopra menzionate. Possono inoltre richiedere le agevolazioni i **Centri di ricerca**.

Le imprese possono presentare **progetti** anche **congiuntamente** tra loro o con Centri di ricerca. In caso di progetti congiunti, ciascun proponente deve sostenere almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

### Caratteristiche dei progetti finanziabili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli **obiettivi specifici** previsti nei singoli bandi emanati dalle istituzioni UE, finalizzate alla **realizzazione di nuovi prodotti, processi o**

**servizi** o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i **progetti di R&S** devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, **non oltre 3 mesi** dalla data del decreto di concessione.

Per **data di avvio** del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I progetti devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

### Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

a) **costo del personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto.

Sono **esclusi** i costi del personale con **mansioni amministrative, contabili e commerciali**. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto direttoriale 24 gennaio 2018;

b) **costo degli strumenti e attrezzature** di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo (quote di ammortamento).;

c) **costo servizi di consulenza** e agli altri servizi

utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) **spese generali**, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto;

e) costo dei materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

### Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato** nei limiti massimi stabiliti dal bando e comunque nei limiti massimi stabiliti dal regolamento GBER. Relativamente alle intensità di aiuto massime abbiamo:

a) **100%** dei costi ammissibili per la **ricerca fondamentale**;

b) **50%** dei costi ammissibili per la **ricerca industriale**;

c) **25%** dei costi ammissibili per lo **sviluppo sperimentale**;

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80%, di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, nonché di 15 punti percentuali in caso di specifiche condizioni, come ad esempio la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI.

Il finanziamento agevolato, se previsto, non è assistito

da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il **finanziamento agevolato** ha una durata compresa tra **uno e otto anni**, oltre ad un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Il **tasso agevolato** di finanziamento è pari al **20 per cento** del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione UE.

### Erogazione agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

### Call ECSEL-2020-IA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha deciso di prendere parte alla call ECSEL-2020-IA, stanziando, con decreto del 1° luglio 2020, **10 milioni di euro** a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

La call ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) IA (Innovation Actions) 2020 prevede la presentazione delle domande in due fasi: le **proposte di massima** che sono state presentate entro il 5 maggio 2020 e le **proposte definitive** che dovranno essere presentate da coloro che hanno già presentato le proposte di base entro il **16 settembre 2020**. Contestualmente, i partecipanti italiani dovranno presentare domanda di agevolazione al Mise, secondo le modalità e la modulistica approvata con decreto direttoriale del 7 agosto 2020.

## Finanziamenti

Dal MISE

## Ecobonus: al via le nuove prenotazioni

Il decreto agosto ha rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro il fondo automotive. Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, a partire dalle ore 10 del 1 settembre, sarà possibile accedere nuovamente sulla piattaforma relativa, per la prenotazione del contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. L'ecobonus relativo alle due nuove fasce di emissioni previste (61-90 g/km e 91-110 g/km) potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15 agosto 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, a partire dalle ore 10 del 1 settembre, sarà possibile accedere nuovamente sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per la **prenotazione** del contributo per l'**acquisto di veicoli** a basse emissioni di categoria M1.

Il fondo automotive è stato rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro dal decreto Agosto.

**Leggi anche** [Auto a basse emissioni: aumentano gli sconti per l'acquisto](#)

### Beni ammessi all'agevolazione

Il decreto agosto ha suddiviso la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km, che era stata introdotta con il decreto Rilancio, in due fasce di emissioni di CO2:

- la prima compresa tra 61-90 g/km;
- la seconda compresa tra 91-110 g/km.

Nello specifico sono stati stanziati:

- **100 milioni** per l'originario ecobonus introdotto con la Legge di Bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2,
- **50 milioni** per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto Rilancio per le medesime fasce.

Ulteriori **250 milioni** verranno invece destinati per le autovetture di fascia superiore, di cui:

- **150 milioni** per la fascia 61-90 g/km;
- **100 milioni** per la fascia 91-110 g/km.

Queste risorse serviranno a finanziare **fino al 31 dicembre 2020** il contributo per l'acquisto dei nuovi veicoli **con o senza rottamazione**.

I contributi concessi sono differenti a seconda che si richieda o meno la rottamazione e precisamente, per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono:

- **0-20 g/km: 6.000 euro** con rottamazione e **4.000 euro** senza rottamazione;
- **21-60 g/km: 2.500 euro** con rottamazione e **1.500 euro** senza rottamazione.

Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020.

Riguardo invece le due nuove fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono stati ridefiniti i contributi messi a disposizione:

- **61-90 g/km: 1.750 euro** con rottamazione e **1.000 euro** senza rottamazione;
- **91-110 g/km: 1.500 euro** con rottamazione e **750 euro** senza rottamazione.

L'ecobonus relativo alle due nuove fasce potrà essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati **dal 15 agosto 2020**.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dal MISE

## Innovation Found: pubblicato il primo bando per progetti a basse emissioni di CO2

La Commissione Europea ha pubblicato il primo bando per la presentazione di progetti su larga scala in tecnologie e processi a basse emissioni di CO2, nell'ambito dell'Innovation Fund. Possono partecipare al privati, enti pubblici e organizzazioni internazionali che presentino progettualità nei settori indicati da effettuare nel territorio UE o dello Spazio Economico Europeo, con una spesa minima prevista di 7,5 milioni di euro. Il bando ha un budget di 1 miliardo di euro e i progetti possono ricevere un sostegno fino al 60% del capitale e dei costi operativi legati all'innovazione, con la possibilità di erogare fino al 40% nella fase di preparazione e studio. La scadenza per la presentazione dei progetti per la fase I è il 29 ottobre 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che il 3 luglio 2020, la Commissione Europea ha pubblicato il primo bando per la presentazione di progetti su larga scala in tecnologie e processi a basse emissioni di CO2, nell'ambito dell'**Innovation Fund**.

### Obiettivi

L'Innovation Found è uno dei più importanti programmi di finanziamento per la dimostrazione di tecnologie innovative **a basse emissioni di carbonio** che fa seguito all'ex Programma NER300 ampliandone l'aspetto green e, per il periodo 2020-2030 ha un **budget complessivo di circa 10 miliardi di euro** finanziati con i crediti ETS.

Il bando attuale ha un budget di **1 miliardo di euro** e

i progetti possono ricevere un sostegno fino al **60%** del capitale e dei costi operativi legati all'innovazione, con la possibilità di erogare fino al 40% nella fase di preparazione e studio.

### Ambito soggettivo

Possono partecipare al bando privati, enti pubblici e organizzazioni internazionali che presentino progettualità nei settori indicati da effettuare nel territorio UE o dello Spazio Economico Europeo, con una spesa minima prevista di 7,5 milioni di euro.

### Attività finanziabili

Possono essere finanziate nell'ambito di questo bando le seguenti attività:

- attività che sostengono l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio in settori elencati nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE (la Direttiva EU ETS), compresa la cattura e utilizzo del carbonio (CCU), così come i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio in settori elencati nell'Allegato I della Direttiva EU ETS;
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di progetti che mirano alla cattura e allo stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub> (CCS);
- attività che contribuiscono a stimolare la costruzione e il funzionamento di tecnologie in energie rinnovabili innovative e tecnologie per l'immagazzinamento dell'energia.

### Presentazione delle candidature

Le candidature vanno presentate esclusivamente in forma elettronica attraverso il portale dedicato della Commissione Europea, dove è possibile anche reperire ogni utile informazione sul bando:

La domanda deve contenere la seguente documentazione:

- informazioni amministrative sui partecipanti (futuro coordinatore, beneficiari ed enti affiliati) e il budget riepilogativo per il progetto (form parte A);
- descrizione tecnica del progetto (form Parte B);
- documenti giustificativi obbligatori e facoltativi elencati nel modulo di domanda, a supporto del progetto presentato.

La scadenza per la presentazione dei progetti per la fase I è il **29 ottobre 2020**.

*A cura della Redazione*

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.